

Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20347 del 24/02/2023 Cc. (dep. 12/05/2023) Rv. 284513 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Rimedio ex art. 35-ter ord. pen. -
Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Periodo di detenzione all'estero - Fungibilità -
Rilevanza ai fini dell'indennizzo - Esclusione.

In tema di rimedi risarcitorii nei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter ord. pen., lo Stato italiano non risponde del trattamento inumano subito all'estero, a tale fine non rilevando che il periodo di detenzione subito all'interno di un istituto straniero sia stato ritenuto fungibile ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

Istituti di prevenzione e di pena